



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 407 della seduta del 29 SET. 2019.

Oggetto: CT.n.2603/19-Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la declaratoria della illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 30 del 25/06/2019 pubblicata sul B.U.R. n. 70 del 26/06/2019, recante "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015" come da delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____
Il Presidente
Maria Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Il Coordinatore Reggente Il Coordinatore Reggente
Avv. Gianclaudio Festa

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale (Dipartimento Bilancio)
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 13/08/2019 alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente della Giunta regionale in carica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso giudizio di illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 30 del 25/06/2019 pubblicata sul B.U.R. n. 70 del 26/06/2019, recante *"Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015"* come da delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

PRESO ATTO della nota del Consiglio Regionale prot. n.24391 del 26/08/2019 acquisita al prot. n. 298665 del 28/08/2019 , con la quale lo stesso, non condividendo le conclusioni inerenti alla violazione degli articoli 81,97 e 117 comma 3° della Costituzione , manifesta l'opportunità che l'Avvocatura Regionale si costituisca in giudizio nel proprio interesse.

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto relativamente alla costituzione di parte civile della Regione Calabria: *"5. Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie"*;

VISTA la nota n. 182638 del 31/05/2017 con la quale questa Avvocatura comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Coordinatore dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

a voti unanimi,

SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale.

DELIBERA

Per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1996, come modificato dall'art. 1, co 10, della legge regionale n. 12 del 2005, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi la Corte Costituzionale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30 del 25/06/2019 pubblicata sul B.U.R. n.70 del 26/06/2019, recante "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015" come da delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019;

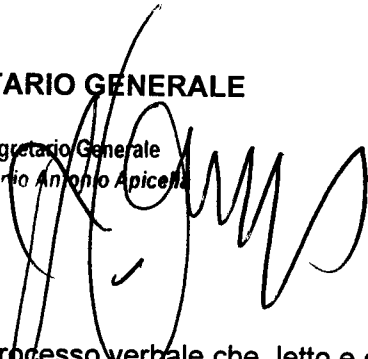
di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale ai sensi dell'art. 122 del c.p. all'avvocato che verrà nominato con decreto dal Coordinatore dell'Avvocatura;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento del BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

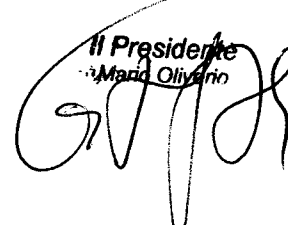
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Enrico Antonio Apicella



IL PRESIDENTE

Il Presidente
Mario Oliverio



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10 SET 2019 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto